

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/3778-A/24 presentato da MARIA GRAZIA GATTI testo di venerdì 19 novembre 2010, seduta n.398

La Camera,
premessi che:

l'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 28 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha previsto in via sperimentale per gli anni 2009, 2010 e 2011 l'erogazione di una somma in un'unica soluzione pari al 10 per cento del reddito percepito l'anno precedente, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: a) operino in regime di monocommittenza; b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre; c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre; d) non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; secondo la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto-legge il tetto di reddito di cui alla lettera b) equivale, per l'anno 2008, a circa 13.820 euro;

l'articolo 2, comma 130, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha modificato la disposizione in questione per gli anni 2010-2011 elevando la somma al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente, parzialmente modificando i requisiti per l'accesso. In particolare il reddito massimo è stato portato a 20.000 euro; con riguardo all'anno di riferimento il collaboratore deve essere stato accreditato presso la gestione separata INPS per almeno un mese, deve risultare senza lavoro da almeno due mesi e nell'anno precedente, con almeno tre mensilità accreditate presso la predetta gestione separata. Rimangono fermi i requisiti originari per coloro che hanno maturato il diritto all'erogazione entro il 31 dicembre 2009;

per i giovani diventa sempre più difficile l'ingresso nel mondo del lavoro. Quando vi accedono, spesso, per poter vivere in maniera dignitosa, sono costretti a svolgere più lavori e nella maggior parte dei casi si tratta di pluricommitenze, per i quali sono tenuti a versare i contributi previdenziali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere le norme esposte in premessa al fine di consentire anche ai lavoratori con più committenze, di poter accedere alle prestazioni di sostegno al reddito, dal momento che tali lavoratori versano all'INPS i contributi anche in misura maggiorata.

9/3778-A/24.(Testo modificato nel corso della seduta) Gatti, Codurelli, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Strizzolo, De Pasquale, Vaccaro.